



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto	Progetto “Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castellano Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10”) MOP 64 bar”
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
ID Fascicolo	4171
Proponente	Snam Rete Gas S.p.A.
Elenco allegati	Parere Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2888 del 23.11.2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 15/01/2019

✓ Resp. Div.: Presta A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 15/01/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 15/01/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società Snam Rete Gas, in data 12 giugno 2018, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e relativa al progetto di “*Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castellano Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10”) MOP 64 bar*”;

VISTA la nota prot. n. 18501/DVA del 8 agosto 2018 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTA la nota prot. 1428/COC del 7 novembre 2018, con cui la Società Snam Rete Gas richiede che “*il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti), per evitare o prevenire quelli che potrebbero eventualmente rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

VISTA la documentazione volontaria di aggiornamento dello studio preliminare ambientale, trasmessa dalla Società con nota prot. 1455/COC del 20 novembre 2018;

PRESO ATTO che:

l’intervento consiste nella:

- realizzazione di un impianto di riduzione della pressione 64/24 bar (HPRS 50 IS 64/24);
- posa di un tratto di metanodotto di lunghezza pari a 160 m, necessario a riconnettere il nuovo impianto al metanodotto esistente;
- contestuale dismissione del tratto di metanodotto che in precedenza giungeva all’impianto esistente, di lunghezza pari a 255 m;

PRESO ATTO che l'unica area della Rete Natura 2000 prossima al sito di realizzazione dell'impianto è il *SIC IT9120001 "Grotte di Castellana"* posto a 930 metri, per il quale la Società ha predisposto lo Studio di incidenza;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere n. 2888 del 23.11.2018, ha preso atto che:

- le "grotte" sono imponenti formazioni ipogee di origine carsica formatesi per dissolvimento della roccia carbonatica di calcare cretaco. La qualità e l'importanza di questo sito, riconosciute anche nel Formulario Standard, riguarda il fatto che le Grotte di Castellana sono l'ambiente ipogeo più ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i più importanti dell'Italia Meridionale;
- il valore è costituito dall'Habitat 8310: "*Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*" assume notevole importanza soprattutto per la conservazione di una fauna cavernicola caratterizzata da specie animali molto specializzate e spesso strettamente endemiche. Si tratta di una fauna costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle grotte e dei corpi idrici sotterranei come i coleotteri appartenenti alle famiglie Bathysciinae e Trechinae, i crostacei Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda, i molluschi acquatici della famiglia Hydrobiidae;
- per quanto riguarda l'impatto del rumore, il livello di emissione acustica delle caldaie e delle valvole di riduzione della pressione in fase di esercizio è stato stimato non significativo nella Relazione di previsione d'impatto acustico durante la fase di esercizio e comunque non percettibile oltre i 400 metri di distanza;
- per la componente atmosfera in fase di lavori le polveri saranno mitigate e non è comunque presumibile che raggiungano la zona del SIC. In fase di esercizio le caldaie emettono livelli di CO e NOx in conformità ai limiti di legge CEE pertanto non rappresentano alcuna forma di impatto ambientale;

e valutato che:

- per quanto riguarda l'habitat 8310, sono state esaminate i vincoli posti dalle "Misure di Conservazione che identificano le principali azioni di regolamentazione delle attività finalizzate alla riduzione di disturbi che comportino alterazioni, frammentazioni e riduzione dell'habitat"; da tale analisi si può escludere qualsiasi tipo di interferenza;
- in merito agli ecosistemi non esistono interferenze dirette con il *SIC IT9120001 "Grotte di Castellana"*, stante la distanza dell'area Natura 2000 dal sito dell'intervento;
- la Relazione di Incidenza di Primo Livello relativamente al *SIC IT9120001 "Grotte di Castellana"* conclude che la realizzazione dell'opera non comporta alcuna riduzione, frammentazione e alterazione degli habitat e della vegetazione;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2888 del 23.11.2018, costituito da 22 pagine, che allegato al presente provvedimento nel costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in tale parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- l'impatto della componente rifiuti è bassa in fase di cantiere e, non significativa in fase di esercizio;
- la percezione paesaggistica dell'area di intervento sarà solo temporaneamente modificata dalla presenza del cantiere per la realizzazione dell'opera;
- le opere di mitigazione previste tendono a limitare nella maggior misura possibile gli inevitabili impatti temporanei in fase di cantiere e di visibilità dell'impianto;
- considerate le contenute dimensioni delle opere e la durata dei lavori, non sia necessario redigere uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);
- non esistono interferenze dirette con il SIC IT9120001 "Grotte di Castellana", stante la distanza dell'area Natura 2000 dal sito dell'intervento

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";

RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Impianto HPRS IS 64/24 bar di Castellano Grotta su Metanodotto Castellaneta-Castellana Grotte DN 250 (10)" presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a., a condizione del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

**Art. 1
(Condizioni ambientali)**

1. Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, il proponente dovrà procedere, prima dell'inizio dei lavori, al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del DPR 120/2017. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità all'art. 20 e 21 del DPR 120/2017 e con relativa comunicazione ad ARPA Puglia ed informativa al Comune coinvolto.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali – Piano riutilizzo terre

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Puglia;

2. Con riferimento agli ulivi (8) che saranno espianati, adottare tutte le precauzioni necessarie alla loro tutela, per il successivo ricollocamento secondo le indicazioni fornite dal Comune di Castellana Grotte, e comunque ottenere l'approvazione del Servizio Provinciale dell'Agricoltura della Città Metropolitana di Bari.

Dovrà essere definito il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle linee (micro-cantieri e piste di accesso). Nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto. Si dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

Ambito di applicazione: Vegetazione

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Puglia;

3. Per il mascheramento dell'impianto, predisporre un progetto che tenga conto del contesto in cui è collocato, delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e vegetazionali dell'area di inserimento, valutando specie arboree ed arbustive funzionali a ricreare la composizione delle formazioni vegetazionali spontanee presenti nelle aree adiacenti.

Ambito di applicazione: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Puglia;

4. Fornire una dichiarazione in cui si attesti che il progetto esecutivo dell'opera è stato corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali sono comprese tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale e gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia prevedendo anche l'utilizzo di mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina; della qualità dell'aria, l'utilizzo di mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali / capitolati dei lavori

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase precedente la cantierizzazione);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente provvedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente provvedimento.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento, corredato del parere 2888 del 23 novembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Snam Rete Gas, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Castellana Grotte, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)